



PUNTO 119 / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/04/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 500 / DGR del 04/04/2014

OGGETTO:

Individuazione delle metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l'esercizio dell'attività venatoria. Art. 1, c.4 della Legge regionale 28 giugno 2013, n.12.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Assente	
Vicepresidente	Marino Zorzato	Presente	
Assessori	Renato Chisso	Presente	
	Roberto Ciambetti	Presente	
	Luca Coletto	Presente	
	Maurizio Conte	Presente	
	Marialuisa Coppola	Assente	
	Elena Donazzan	Presente	
	Marino Finozzi	Assente	
	Massimo Giorgetti	Assente	
	Franco Manzato	Presente	
	Remo Sernagiotto	Presente	
	Daniele Stival	Presente	
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

DANIELE STIVAL

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Individuazione delle metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l'esercizio dell'attività venatoria. Art. 1, c.4 della Legge regionale 28 giugno 2013, n.12

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Vengono approvate le metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l'esercizio dell'attività venatoria, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, c.4 della Legge regionale 28 giugno 2013, n.12 << Modifica della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio">>.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 4, comma 3, della legge quadro nazionale in materia faunistico-venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n.157) dispone che l'attività di cattura di uccelli da richiamo per la caccia da appostamento possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province.

Le Regioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della richiamata Legge 157/92, emanano norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie ammesse, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, c. 5, lettera b) (e cioè da appostamento fisso), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, il patrimonio di richiami vivi di cattura detenuto non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

Con Legge regionale n. 12 del 28 giugno 2013 recante modifiche alla L.R. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", il Consiglio regionale ha demandato alla Giunta regionale l'individuazione di metodologie per la rilevazione dei dati in ordine alla consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità e del fabbisogno di richiami vivi di cattura per l'esercizio dell'attività venatoria. Trattasi di funzione conoscitiva che consente di impostare correttamente l'interlocuzione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai fini della predisposizione del parere consultivo previsto dall'art. 4, comma 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 finalizzato all'adozione del provvedimento di Giunta Regionale che autorizza le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura destinati a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nel rispetto di quanto disposto in materia dalla L.157/92 nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Tutto ciò premesso, la competente Sezione Caccia e Pesca, al fine di dare applicazione alla disposizione di legge di cui sopra, ha provveduto ad organizzare incontri tecnici con i diretti portatori di interesse (Amministrazioni provinciali e Associazioni venatorie) in modo da individuare metodologie percorribili che consentano di acquisire le informazioni ritenute più utili per adempiere alla specifica norma di legge.

Da tali incontri è emersa una piena condivisione, da parte dei soggetti coinvolti, in ordine alla necessità di valorizzare l'attività conoscitiva già posta in essere presso le Amministrazioni provinciali fornendo una griglia semplice e chiara (e pertanto applicabile in modo coordinato da tutte le Amministrazioni provinciali) dei parametri tecnici che debbono essere quantificati a livello provinciale (per poi essere trasmessi alla Regione) onde pervenire ai valori numerici che definiscono, con cadenza annuale, la consistenza del patrimonio di richiami vivi in disponibilità dei cacciatori (avuto riguardo sia ai richiami provenienti da cattura che quelli provenienti da allevamento) e del fabbisogno di richiami vivi di cattura.

Sulla base del lavoro svolto in sede istruttoria si è così pervenuti all'individuazione delle informazioni che debbono essere prodotte da ogni singolo cacciatore al fine di definire il patrimonio di richiami complessivamente detenuto a livello regionale:

- essere o non essere in possesso di richiami vivi;
- nel caso si possiedano richiami vivi, il numero di richiami posseduti, distinto per specie (allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, colombaccio) e per provenienza (da impianti di cattura; da allevamento);
- nel caso si intenda ricevere dalla Provincia richiami di cattura, il numero di richiami richiesti suddivisi per specie (allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, colombaccio).

Tali informazioni potranno essere fornite:

- a) o tramite dichiarazione rilasciata dal singolo cacciatore ai sensi del DPR n.445/2000 (da consegnare alla Provincia territorialmente competente anche per il tramite di una delle Associazioni venatorie presenti in ambito regionale);
- b) o tramite sistema di registrazione vocale via telefono, all'uopo attivato dalla Provincia territorialmente competente, che consenta l'identificazione del cacciatore dichiarante.

La competenza territoriale della Provincia è individuata sulla base della residenza anagrafica del cacciatore.

Nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, viene quindi fornito un modello di dichiarazione conforme al fabbisogno conoscitivo così come più sopra definito, che potrà essere utilizzato nel caso la raccolta delle dichiarazioni rese dai cacciatori sia realizzata mediante modulo cartaceo sottoscritto. L'eventuale adattamento del modulo da parte della singola Provincia dovrà fare salvi i contenuti informativi più sopra definiti.


Stante l'importanza dell'iniziativa e la conseguente necessità di responsabilizzare il cacciatore nei confronti di un'iniziativa di vero e proprio censimento/monitoraggio, si dispone che il mancato riscontro del cacciatore medesimo nelle modalità a) o b) di cui sopra (entro i termini temporali che verranno stabiliti dalle singole Province) equivalga:

- sia a dichiarazione di non possesso di alcun richiamo vivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione cartacea o della dichiarazione mediante registrazione vocale via telefono;
- sia a dichiarazione di non voler ricevere richiami di cattura per l'annata 2014-2015.

Si dispone, da ultimo, che i risultati delle operazioni di censimento/monitoraggio di cui al presente provvedimento siano comunicati alla competente Sezione Caccia e Pesca della Regione del Veneto, in forma aggregata e quindi anonima, entro il 15 luglio 2014, e ciò sia al fine di adempiere a quanto disposto dal più volte richiamato art. 1, comma 4 della L.R. n.12/13, sia al fine di supportare l'Amministrazione regionale nell'interlocuzione con l'ISPRA in sede di acquisizione del parere di cui all'art. 4, comma 5 della L.R.n.50/93.

Con successivo provvedimento, sempre ai fini di dare sistematica ed agevole applicazione all'art.1, comma 4 della L.R.n.12/13 per il tramite di metodologie di rilevazione le meno dispendiose e complesse, potranno essere adottate disposizioni concernenti l'utilizzo del tesserino venatorio a lettura ottica quale strumento atto ad aggiornare annualmente le informazioni acquisite nei termini e con le modalità di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 4, commi 3 e 4 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art. 4, comma 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art. 1, comma 4 della Legge regionale 28 giugno 2013, n.12 <<Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio">>;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <<Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto">>;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, quale modello di acquisizione presso ogni singolo cacciatore residente nel Veneto, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4 della Legge regionale 28 giugno 2013, n.12, dei dati conoscitivi necessari per caratterizzare e quantificare il complessivo patrimonio di richiami vivi in disponibilità dei cacciatori residenti nel Veneto ed il complessivo fabbisogno di richiami vivi di cattura espresso dai medesimi cacciatori;
3. di disporre che gli eventuali adattamenti del modulo approvati da parte delle Province debbano fare salvi i contenuti informativi di cui all'**Allegato A**;
4. di disporre che la Provincia possa optare, in alternativa all'utilizzo di dichiarazione su modulo cartaceo e fatti salvi i contenuti informativi di cui all'**Allegato A**, per un sistema di dichiarazione via telefono, che consenta l'identificazione del cacciatore dichiarante e la registrazione della dichiarazione;
5. di dare atto che la competenza territoriale della Provincia è individuata in base alla residenza del cacciatore dichiarante;
6. di dare atto che il modulo cartaceo di cui all'**Allegato A** potrà essere presentato alla Provincia territorialmente competente anche per il tramite di una associazione venatoria presente in ambito regionale;
7. di disporre che il mancato riscontro del cacciatore medesimo nelle modalità a) o b) di cui alle premesse, entro i termini temporali che verranno stabiliti dalle singole Province, equivalga sia a dichiarazione di non possesso di alcun richiamo vivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione cartacea o della dichiarazione mediante registrazione vocale via telefono, sia a dichiarazione di non voler ricevere richiami di cattura per l'annata 2014-2015;
8. di disporre che i risultati delle operazioni di censimento/monitoraggio di cui al presente provvedimento siano comunicati dalle Province alla competente Sezione Caccia e Pesca della Regione del Veneto, in forma aggregata e quindi anonima, entro il 15 luglio 2014;
9. di dare atto che con successivo provvedimento potranno essere adottate disposizioni concernenti l'utilizzo del tesserino venatorio a lettura ottica quale strumento atto ad aggiornare annualmente le informazioni acquisite nei termini e con le modalità di cui al presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali ed alle Associazioni venatorie per quanto di competenza;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel



P- IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia

IL VICE PRESIDENTE
On. Marino Zorzato

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
Il Direttore
Dr. Andrea Comacchio



Al Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Provincia di _____

Oggetto: Richiami vivi di cattura da utilizzare nella caccia di appostamento, di cui agli art. 4 e 5 della L.n. 157/92 e art. 4 e 20 della L.r.n. 50/1993. Aggiornamento dati.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____ tel _____

Tesserino venatorio n. _____

dichiara

ai sensi del D.P.R. n.445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che alla data odierna:

- non è in possesso di alcun richiamo vivo.
- è in possesso dei seguenti richiami vivi, secondo le seguenti specifiche

specie	Richiami provenienti da allevamento	Richiami di cattura	Numero Complessivo
Allodola			
Cesena			
Merlo			
Tordo Bottaccio			
Tordo Sassello			
Altro (specificare)			

Inoltre:

- dichiara** di non voler ricevere altri richiami per l'annata 2014/2015
- chiede** di poter ricevere dalla Provincia di _____ ulteriori richiami vivi di cattura, secondo le seguenti preferenze (la scelta dell'allodola è esclusiva per le altre declinare l'ordine da 1 a 4):

Allodola n. _____
 Merlo n. _____
 Tordo Bottaccio n. _____
 Tordo Sassello n. _____
 Cesena n. _____

Dichiara altresì di essere a conoscenza di poter detenere **un massimo complessivo** di n. 10 richiami vivi di cattura (scelta di caccia di tipo C) o di 40 richiami vivi di cattura (massimo 10 per specie se scelta di caccia di tipo B). Non esiste limite per i richiami di allevamento.

Data _____

Firma _____

Allegati: copia documento di identità